



## AREA AGRICOLO - FORESTALE

### **DETERMINAZIONE N. 41 IN DATA 28.03.2024**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA -  
PERIODO DAL 01/04/2024 AL 01/04/2027 - CIG B0EFE35523.**

### **IL DIRETTORE**

#### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione dell'Assemblea n. 8 del 17/07/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2024-2026;
- la deliberazione dell'Assemblea n. 11 del 27/11/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2024-2026;
- la deliberazione dell'Assemblea n. 23 del 20/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026;

**PREMESSO** che il servizio di brokeraggio assicurativo, affidato propria determinazione n. 76 del 17/05/2021 è in scadenza al 31.03.2024;

**RITENUTO** di continuare ad avvalersi del qualificato servizio di cui sopra citato per i seguenti motivi:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dall'Ente, a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro del rischio ed alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, in quanto si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e in considerazione dell'ampliamento dell'area di responsabilità della Pubblica Amministrazione, tenendo anche conto dell'elevata tecnicità e specificità della materia;
- le problematiche in materia assicurativa, incluse quelle inerenti alla predisposizione dei capitolati, per l'ottimale copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, avvalersi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge 792/1984 ed ora prevista dall'art. 109, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i.;
- l'apporto del broker risulta pertanto utile in ragione delle competenze tecniche dello stesso, il quale, data la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente e di sottoporre allo stesso le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile ed amministrativa hanno, altresì, evidenziato l'opportunità e la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni Pubbliche, a servizi di brokeraggio assicurativo, qualora le medesime non

- dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
- la Comunità Montana del Sebino Bresciano non dispone, nel proprio organico, di professionalità con competenze tali da poter svolgere la suddetta attività;
  - l'affidamento del servizio in oggetto ad una figura esterna specializzata è sempre più indispensabile per una Pubblica Amministrazione, in quanto consente l'individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le esigenze dell'Ente e di affidabilità, permette di avvalersi dell'esperienza di specialisti, in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione di contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio, considerando, oltretutto, la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo;
  - il broker è la figura alla quale la legge affida lo svolgimento delle attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, in effetti secondo quanto disposto dall'art. 106 D. Lgs. 209/2005 e s.m.i., il quale prevede che "l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati";
  - l'attività del broker consente permette la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali l'Amministrazione potrebbe essere soggetta;
  - il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, ha le competenze idonee al fine dello studio e della valutazione le necessità rilevate in ogni singolo Ente e di proporre le migliori soluzioni assicurative, sia in termini di funzionalità che di economicità, a tutela degli interessi del Comune, di assistere quest'ultimo nella redazione dei documenti di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi e nella trattazione dei eventuali sinistri.

**TENUTO CONTO:**

- che consolidate linee interpretative, elaborate dalla giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi;
- che il ricorso all'attività del broker assicurativo, peraltro, è stato configurato, dalla stessa giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), come appalto di servizi;

**PRECISATO**, comunque, che il servizio non comporta, per la Comunità Montana del Sebino Bresciano alcun onere finanziario diretto, in quanto l'opera del broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, le quali fissano l'ammontare dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (tra cui quelle dei brokers) presso cui il contratto è appoggiato, come confermato dalla Corte dei Conti Lombardia, Sez. I Giurisdizionale Centrale, Sent. n. 179/2008;

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità di dar corso al procedimento di affidamento per il servizio in oggetto;

**ATTESO** che il servizio, in considerazione della complessità e della diversificazione degli adempimenti connessi al settore assicurativo e del continuo evolversi delle responsabilità ricadenti in capo alle Amministrazioni Pubbliche, è opportuno abbia durata pluriennale;

**RITENUTO** opportuno affidare il servizio in questione per la durata di tre anni e, precisamente, per il periodo compreso tra il 01.04.2024 – 31.03.2027, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione, di prevedere la proroga del contratto per un periodo non superiore a sei mesi, allo scopo di procedere ad un nuovo affidamento del servizio;

**VISTE** le normative vigenti che dispongono l'obbligo di avvalersi delle convenzioni CONSIP, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o delle piattaforme elettroniche di acquisto regionali ed in particolare:

- l'art. 1, commi 449 e 450 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- l'art. 7, comma 2, D.L. n. 52/ 2012
- l'art. 1, D.L. n. 95/2012;

e fermo restando l'obbligo di utilizzare i parametri prezzo-qualità CONSIP come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

**RILEVATO** che i contratti stipulati in violazione degli obblighi normativi sopra elencati costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa ed erariale;

**CONSULTATO** il sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e rilevato che non sono attive alla data odierna, convenzioni CONSIP per il servizio in parola;

**PRESO ATTO** della disponibilità della Società NORD BROKER srl a confermare la prosecuzione del rapporto di brokeraggio assicurativo;

**PRESO ATTO** che a fronte delle prestazioni erogate, nessun costo viene portato a carico dell'Ente in quanto la prassi ne carica direttamente i costi sulle Compagnie di Assicurazione;

**TENUTO CONTO** inoltre dell'esperienza professionale maturata nella gestione di oltre centotrenta Enti situati nelle Province di Bergamo, Brescia e Cremona da parte di Nord Broker S.r.l.;

**RITENUTO** procedere all'individuazione dell'affidatario del servizio mediante affidamento diretto sulla piattaforma SINTEL, invitando a presentare la propria proposta l'affidatario uscente Nord Broker S.r.l.

**DATO ATTO**, ai sensi del citato art. 17 e D. Lgs 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: affidamento incarico di brokeraggio e consulenza assicurativa - periodo dal 01/04/2024 al 01/04/2027;
- Importo del contratto a base di gara: base d'asta non definita, trattandosi di un servizio che non prevede costi ed oneri a carico dell'Ente e pertanto non è necessario l'impegno di spesa;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

**VERIFICATO:**

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000

euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

**VISTO** il lancio della procedura in SINTEL ID 181108468 in data 22/03/2024 mediante la procedura di affidamento diretto;

**VISTO** il Report\_0784968\_2024-03-29-09-58-37 ed in particolare l'offerta ID 1711194911577 prodotta dall'operatore economico, secondo lo schema allegato alla procedura, da cui risulta aggiudicataria del servizio ;

**CONSIDERATO** che la Società individuata è in possesso dei requisiti di ordine generale e capacità tecnica-professionale necessari per assolvere diligentemente a quanto affidato e che, pertanto, nulla osta all'adozione della presente;

**RILEVATO** che la presente costituisce determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del T.U. 267/2000;

**CONSIDERATO** che il punto 4.10 della Determinazione n. 4/2011 AVCP con cui afferma *"Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all'art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto "dedicato" ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti...."*

**VERIFICATO** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**ACQUISITO** il documento unico di regolarità contributiva, DURC, protocollo INAIL\_42510380, con validità fino al giorno 15/06/2024;

**PRESO ATTO** che la Comunità Montana del Sebino è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) con il Codice 0000243170 e che ha presentato la qualificazione di primo livello (SF3) per le stazioni appaltanti con n. richiesta 5958 anno 2023 per importi fino a €.750.000,00;

**ATTESA** la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del TUEL;

## D E T E R M I N A

Sulla base delle motivazioni ed in conformità alle disposizioni normative e regolamentari indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) **DI DARE ATTO** che:
  - a) attualmente il servizio non risulta acquisibile mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP, né alle Convenzioni ARCA (Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. – Regione Lombardia), in quanto non sono attive né in CONSIP, né in ARCA convenzioni relative allo stesso, né risulta acquisibile tramite il MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione);
  - b) il servizio non comporta alcun onere finanziario diretto per il Comune, in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, brokers, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato, come confermato dalla Corte dei Conti Lombardia, Sezione I Giurisdizionale Centrale, Sent. n. 179/2008;
- 2) **DI APPROVARE** il Report\_0784968\_2024-03-29-09-58-37 della procedura di gara ID 181108468, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI AFFIDARE** direttamente alla ditta NORD BROKER srl con sede in Via Alabarde n. 1 25047 Darfo Boario Terme (Bs) – C.F. e P.IVA 02538210986 l'affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa – periodo dal 01/04/2024 al 01/04/2027, come meglio specificato nell'offerta ID 1711194911577 richiamata in premessa e nel Disciplinare Incarico allegato alla procedura di gara;
- 4) **DI PRECISARE** che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 36/2023 e il contenuto di cui all'art.17, comma 2 del D. Lgs. 36/2023;
- 4) **DI DARE ATTO** che non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- 5) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- 6) **DI ATTRIBUIRE** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
- 7) **DI DARE ATTO** che il termine per l'impugnativa ai sensi dell'art.120, comma 2 bis, del Codice per il processo amministrativo decorre dal momento in cui gli atti sono resi disponibili.

### AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'art.3 della L.241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al TAR di Brescia, ai sensi dell'art.2, lett.b) e art.21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art.8 del DPR n.1199/1971.

**VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Il sottoscritto Rag. Francesco Archetti – Responsabile del Servizio Finanziario – ai sensi dell'art.151 quarto comma del T.U. n.267/2000, rilascia il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.

=====

Sottoscritto con firma digitale

IL SEGRETARIO/DIRETTORE  
- Dott.ssa Gloria Rolfi -  
Atto firmato digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
- Rag. Francesco Archetti –  
Atto firmato digitalmente

Questa determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

=====